



Fabrizio Minutoli

(dottorando di ricerca in Diritto Ecclesiastico nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina)

Il post-confessionismo nella tutela penale dei culti *

SOMMARIO: 1. Politica criminale e politica ecclesiastica: l'approssimativa ricerca di un "disegno" perduto – 2. Una tutela penale individuale, istituzionale o diffusa? Il problema della "selezione" tra tentazioni omologanti e integrazioni possibili - 3. Sulle deviazioni dal modello di laicità come tecnica di gestione arbitrale, assiologicamente ispirata, del pluralismo

1 – Politica criminale e politica ecclesiastica: l'approssimativa ricerca di un "disegno" perduto

Il volume curato da Giuseppe Leziroli raccoglie dieci contributi che, pur muovendosi all'interno della cornice tematica prescelta per il Convegno di Ferrara dell'ottobre 2007¹, alimentano il dibattito scientifico anche su talune più generali – e, si potrebbe dire, cruciali – questioni di specifico interesse ecclesiasticistico², senza trascurare opportune aperture alla

* Riflessioni condotte a partire dai contributi pubblicati nel volume a cura di G. Leziroli, *La Carta e la Corte. La tutela penale del fatto religioso fra normativa costituzionale e diritto vivente* (Atti del Convegno di Ferrara, 26-27 ottobre 2007), Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2009.

Il contributo è stato segnalato dalla Prof. Sara Domianello.

¹ Affrontano principalmente e direttamente il tema della tutela penale del fatto religioso, in particolare, le relazioni di **F. DE GREGORIO**, *La tutela penale del fenomeno religioso nel codice Rocco*, 9-38, e quella di **G. FLORA**, *La tutela penale del "fatto religioso" tra codice Rocco e Costituzione*, 91-104, sulle quali si avrà modo più avanti di soffermarsi in dettaglio.

² Collocano il proprio intervento nel solco del più ampio e generale dibattito sulla laicità: **N. COLAIANNI**, *La fine del confessionismo e la laicità dello Stato (il ruolo della Corte Costituzionale e della dottrina)*, 39-89; **M. RICCA**, *Sulla relatività culturale di ogni diritto laico. Costituzione e religione*, 105-142; **F. ALICINO**, *Esercizi di laicità. Il dibattito sui profili giuridici dello Stato laico in Italia*, 215-264. Sulle problematiche implicate dalla scelta (*civilliter*) libera da esercitare, "in uscita" da una confessione, da parte del dissidente e sulla (esclusa) rilevanza civile dell'eventuale sanzione propria dell'ordine confessionale, si sofferma **P. BELLINI**, *Disciplinarietà confessionale e stato di diritto*, 181-211. Una riflessione sulla tutela giuridica riservata alla presenza delle religioni nello spazio pubblico, in particolare, scolastico, è svolta da **L. VANNICELLI**, **S.**



riflessione comparatistica³. All'indomani dell'intervento della legge italiana n. 85/2006, il Convegno di Ferrara ha rappresentato una buona occasione per tirare le somme di un'operazione che per lungo tempo ha impegnato la Corte costituzionale nel difficile compito di supplire all'inerzia riformatrice del legislatore, provvedendo a traghettare un'anacronistica disciplina di stampo confessionista all'interno di un ordine costituzionale decisamente restio ad accoglierla senza gravose riletture e faticosi adattamenti.

Sebbene sia corretto constatare che il vasto dibattito attualmente in corso sull'attuazione del principio di laicità si incentri in larga misura attorno al multiforme fronte della bioetica e delle cc.dd. questioni eticamente sensibili, bisogna riconoscere che il tema della tutela penale di interessi riconducibili all'esercizio della libertà in materia religiosa continua – per le implicazioni di cui è portatore – ad occupare un posto di rilievo nel quadro della problematica coinvolgente le garanzie offerte ai diritti di laicità civile e di libertà religiosa, nonostante la ormai esigua cifra applicativa delle fattispecie incriminatrici in tema di vilipendio delle religioni⁴. Mezzo secolo di elaborazione creativa – faticosamente prodotta dalla giurisprudenza costituzionale fino al momento in cui il legislatore si è deciso ad accoglierne le sollecitazioni ripetute, operando peraltro non senza una forte dose di approssimazione – è stato evidentemente un lasso di tempo ancora troppo breve per consentire alla stessa «tutela penale delle confessioni

MARANGONI, *Il fatto religioso nella tutela civile e penale delle carte vigenti e delle corti che le applicano. (Religione e politica: un confronto tra ecumenismo e globalizzazione)*, 265-276.

³ Sono incentrati su aspetti comparatistici del tema del Convegno i contributi di **G. CIMBALO**, *Prime note sulla tutela penale dei culti nei Paesi dell'Est Europa*, 143-179; **S. TESTA BAPPENHEIM**, *Il "Dio della fede" ed il "Dio dei filosofi" nel codice penale tedesco*, 277-304; **S. BRICCOLA**, *La legge algerina del 17 aprile 2006 e le condizioni di esercizio dei culti diversi da quello musulmano*, 305-317.

⁴ Emblematico della persistenza di nodi problematici coinvolgenti la tutela penale dei diritti connessi all'esercizio della libertà religiosa appare, ad esempio, il fatto che risulti essere attualmente in discussione alla Camera una proposta di legge (n. 2584) presentata il 6 luglio 2009 dal deputato Garagnani, avente ad oggetto *"Introduzione degli articoli 402-bis e 406-bis e modifica all'articolo 724 del codice penale, in materia di offesa alla Divinità, alle persone e ai simboli venerati nelle confessioni religiose"*. La tematica alimenta ancora peraltro un nutrito dibattito dottrinale, in relazione al quale possono vedersi: L. Riscato, E. La Rosa (a cura di), *Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali*, Giappichelli, Torino, 2009, nonché il volume collettaneo *Diritto penale della libertà religiosa*, in corso di pubblicazione per i tipi di G. Giappichelli editore, all'interno del quale trova spazio, tra gli altri, il contributo di **S. ANGELETTI**, *La diffamazione delle religioni nella protezione ultranazionale dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2010.



religiose»⁵ di raggiungere l'obiettivo della realizzazione di un soddisfacente equilibrio tra le garanzie da assicurare ai diritti di libertà strettamente connessi alla laicità civile ed all'autonomia confessionale.

Illustra questo aspetto del tema trattato dal Convegno la relazione di F. De Gregorio⁶ che, dopo avere ricordato le scelte di politica criminale effettuate dal codice Rocco all'origine ed averne evidenziato la discontinuità rispetto alla codificazione penale del 1889, si sofferma sul risultato perequativo, di redistribuzione egualitaria del *quantum* di tutela penale tra i diversi culti, conseguito dalla giurisprudenza costituzionale attraverso la correzione al ribasso delle (più elevate) sanzioni previste per i reati concernenti la religione cattolica – *rectius*, «dello Stato» –, che furono adeguate al più mite trattamento sanzionatorio previsto per le omologhe fattispecie incriminatrici dei reati contro le confessioni ammesse. Non manca l'A. citato di evidenziare altresì come, laddove un'omologa fattispecie difettesse – così era nel caso degli articoli 402 e 724 c.p. –, il risultato di perequazione fu ottenuto anche in riferimento all'*an* della tutela penale offerta, attraverso l'espunzione necessitata (dalla riserva di legge in materia penale) della norma sul vilipendio diretto contro la religione dello Stato (art. 402 c.p.)⁷ ed attraverso il generoso ricorso alla creatività manipolativa che permise alla Corte di riscrivere il disposto dell'art. 724 c.p. in termini di contenuto normativo soddisfacente per le aspettative di riaffermazione dell'equidistanza nella protezione penale di tutte le organizzazioni in campo fideistico⁸. Proprio con riguardo all'opzione politico-criminale espressa dal legislatore del 2006 nel segno del mantenimento di un siffatto speciale *corpus* normativo, che si risolve in un presidio penalistico delle scelte di fede degli appartenenti ad una comunità organizzata in "confessione religiosa", la relazione di De Gregorio avverte però della persistenza di un vivace contrasto di opinioni in dottrina.

⁵ L'individuazione dei destinatari finali della tutela penale è qui adoperata per attenersi alla novellata intitolazione della rubrica del capo I, titolo IV, libro II del codice penale, in linea peraltro con la centralità conferita dalla legge n. 85/2006 alla nozione di confessione religiosa, vero e proprio perno dell'opera di revisione legislativa.

⁶ F. DE GREGORIO, *La tutela penale*, cit., pp. 9-38.

⁷ Corte cost., n. 508 del 13.11.2000, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/2000, 1041 ss., anche per la nota di rinvio (1062).

⁸ Corte cost., n. 440 del 18.10.1995, in S. DOMIANELLO, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998)*, Giuffrè, Milano, 1999, 859 ss., con nota di bibliografia essenziale (869).



La scelta legislativa di «estendere» l'esistente, confermandone la struttura di fondo, e limitandosi a depurarne il lessico dai residui di un tramontato confessionismo, ha infatti evocato in molti l'immagine della classica via più breve, intrapresa per evitare di giungere al cuore del problema e trincerarsi dietro la più asettica e neutrale equidistanza dello Stato da tutte le religioni. Per arrivare ad affrontare il problema alla sua radice, bisognerebbe, pertanto, ancora interrogarsi sulla legittimità della scelta dei poteri pubblici di militare con la forza di quello incriminatorio a sostegno esclusivo dell'opzione e dell'appartenenza religioso-confessionale, in quanto una scelta di questo tipo potrebbe rivelarsi espressiva di un *favor religionis* di fondo che appare difficile rendere compatibile con l'opzione effettuata dalla Costituzione italiana in vigore per un modello di diritto penale metodologicamente vincolato a selezionare "laicamente" (nel senso di: indipendentemente dalle giustificazioni di natura confessionale) i beni giuridici meritevoli di protezione.

Sul punto critico evidenziato, De Gregorio prova a far leva sulla considerazione che il *favor religionis* contestato troverebbe tutela anch'esso nella nostra Costituzione, ed imporrebbe allo Stato di assicurare uno specifico presidio penalistico a tutela del «sentimento religioso quale principale fattore dello sviluppo della personalità dell'uomo»⁹, anche in virtù della «ancestrale e naturale tensione dell'uomo verso Dio, la quale costituisce tuttora, a prescindere dal credo religioso professato, parte essenziale della vita umana»¹⁰.

Buona parte della dottrina è tuttavia su posizioni diverse. Senza indugiare sulla pretesa universalità di esiti delle tensioni che attraversano l'animo umano al cospetto dell'interrogativo trascendente, e partendo dal presupposto che il sentimento fideistico *areligioso* (ovvero: la non-appartenenza religiosa) debba avere una considerazione assiologico-giuridica non diversa da quella riconosciuta all'appartenenza religiosa – in quanto il primo è espressivo di un vincolo soggettivo promanante dalla medesima situazione di libertà che legittima la tutela della seconda –, essa nega infatti ogni diritto di cittadinanza all'interno di un diritto penale "laico" a tutte quelle forme di incriminazione di "fatti vilipendiosi" nei confronti delle confessioni religiose che appaiono ormai anacronistiche manifestazioni di ingiustificabile intolleranza ed insofferenza nei confronti delle pratiche di attuazione del metodo dialogante e democratico¹¹.

⁹ F. DE GREGORIO, *La tutela penale*, cit. p. 35.

¹⁰ F. DE GREGORIO, *La tutela penale*, cit. p. 34.

¹¹ Cfr., tra gli altri, G. CASUSCELLI, *Appartenenze/credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità*, in L. Risicato, E. La Rosa (a cura di), *Laicità e multiculturalismo. Profili*



Quest'ultimo orientamento appare ancora più persuasivo ove si consideri che le legittime aspettative di tutela in gioco potranno trovare la soddisfazione che meritano all'interno della legislazione penale comune evoluta, attrezzata con fattispecie adeguate – quali l'ingiuria e la diffamazione – che risultano invocabili sia dal singolo individuo che dal soggetto collettivo: ciò, soprattutto alla luce della natura di *extrema ratio* dell'opzione incriminatrice, ma anche alla luce dell'obiezione di chi osserva che, correttivi a parte, la difesa ad oltranza di testi normativi prodotti originariamente per finalità ed in contesti diversi contribuisce al mantenimento di impianti e strutture giuridiche ancora carichi di sostanziale confessionismo¹². L'impostazione di fondo del codice Rocco risuona infatti sostanzialmente inalterata, ad esempio, in quei passaggi delle disposizioni che, reprimendo il vilipendio o il danneggiamento rivolto alle cose *consacrate* al culto, continuano così ad operare rinvio e ad accordare rilevanza penale ad un atto esclusivamente confessionale di formale *deputatio* al culto (la consacrazione), senza la previsione di

penali ed extrapenali, Giappichelli, Torino, 2009, 45 ss.; **N. MARCHEI**, "Sentimento religioso" e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa, Giuffrè, Milano, 2006; **V. PACILLO**, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, N. 85*, Giuffrè, Milano, 2007; **P. SIRACUSANO**, sub Art. 403, in M. Ronco - S. Ardizzone (a cura di), *Codice penale ipertestuale*, Utet, Milano, 2007, 1763 ss., nonché **ID.**, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstita tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, in L. Risicato e E. La Rosa (a cura di), *Laicità e multiculturalismo*, cit., 70 ss.; **M.C. IVALDI**, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla tutela penale in materia religiosa. Un excursus (1957-2005)*, in rete all'indirizzo www.olir.it, giugno 2005. Tra gli studi meno recenti (e, pertanto, anteriori agli interventi "correttivi" della giurisprudenza costituzionale, prima, e del legislatore, poi), è fortemente auspicato il «superamento di un regime penale di tipo privilegiario» da **M. JASONNI**, *Tutela del sentimento religioso e indeterminatezza del precetto penale*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/1990, 773 ss., spec. 784 ss., il quale, nel vagliare le possibili soluzioni di riforma, si mostra critico nei confronti dell'ipotesi di una «modifica in senso propositivo del sistema penale a tutela del sentimento religioso, con riformulazione di fattispecie criminose compatibili con l'assetto costituzionale», così orientate verso «una generica e generalizzata tutela penale di qualsivoglia sentimento religioso», affermando che, in tal modo, lo Stato finirebbe per «esprimere una tutela penale (...) caratterizzata da tale genericità ed astrattezza, da renderne tanto incomprensibile il valore, quanto incerto il portato giuridico». Dello stesso A. da ultimo citato può vedersi, altresì, *Tutela penale del sentimento religioso*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/1989, 625 ss. Critico nei confronti di precipitose ipotesi radicalmente abrogazioniste della normativa penale in esame, pur ritenendo non più procrastinabile la necessità di una sua profonda revisione, **S. BERLINGÒ**, *Libertà «di religione» e «diritto» di vilipendio*, in *Dir. eccl.*, 1975, I, 188 ss. Per una ricostruzione della giurisprudenza in materia, **ID.**, *Rassegna di giurisprudenza in tema di delitti contro il sentimento religioso*, in *Dir. eccl.*, 1968, II, 30 ss.; **L. MUSSELLI**, voce *Religione (reati contro la)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, 729 ss.

¹² In tal senso, si veda **V. PACILLO**, *op. cit.*, spec. 39 ss.



alcuna autonoma verifica in merito al fatto che la cosa stessa sia altresì *oggetto* di culto (versi cioè in una condizione oggettiva di adorazione e venerazione effettivamente diffusa tra i membri di una determinata comunità). Analogamente, per quanto riguarda il caso in cui la condotta vilipendiosa *ex art.* 403 c.p. si diriga contro la persona di un ministro di culto di una data confessione piuttosto che contro chi genericamente la professa, ricorrendo nella prima ipotesi un aggravio di pena dettato unicamente dalla qualifica personale di matrice esclusivamente confessionale che, ancora una volta, acquista rilevanza penale¹³.

L'obiezione appena richiamata sembra appuntarsi sul piano metodologico e pare diretta a negare validità alla malcelata preferenza legislativa per una tecnica di selezione (e graduazione) degli oggetti di tutela penale che, all'interno della specifica area di intervento a supporto dei "bisogni" sottesi alla libera professione della fede di ciascuno e di tutti (art. 19 Cost.), rinunci ad operare un'autonoma verifica in concreto – e per così dire, dal basso – circa l'effettiva misura della domanda di tutela giuridica (se del caso, penalistica) invocata per interessi realmente condivisi nell'ambito di una comunità religiosa, affidandosi alla (e fidandosi della) *rappresentazione* che di tale domanda di tutela è operata dall'organizzazione istituzionale, eretta ad agenzia presuntivamente depositaria ed interprete degli interessi dei singoli.

L'accantonamento del "criterio della domanda" e la somministrazione dall'alto, da parte dei pubblici poteri, di un pacchetto di garanzie direttamente e principalmente destinato a vantaggio degli enti esponenziali (*id est*: le confessioni religiose), sul presupposto che il godimento delle stesse garanzie si riverberi automaticamente in capo ai singoli (*id est*: i fedeli), sembra sottovalutare il rischio di incorrere nella produzione di uno scarto, più o meno marcato, tra l'effettiva domanda di tutela giuridica e la sua rappresentazione istituzionale, trascurando, così, l'ulteriore e contestuale rischio di presumere autoritativamente sia *l'an* che il *quantum* di una domanda di riconoscimento (civile) dell'appartenenza religiosa del singolo, se del caso dallo stesso

¹³ Nel solco di tali rilevazioni critiche si inserisce P. SIRACUSANO, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori*, cit., 81 ss., il quale, tra l'altro, intravede nel mantenimento della perseguibilità d'ufficio, a presidio delle fattispecie di cui agli articoli 403-404-405 c.p., un'occasione perduta (pur inserita nel contesto di un intervento normativo "perdente" sotto molteplici aspetti), sottolineando come la contraria opzione della procedibilità a querela sarebbe risultata più coerente «in un'ottica di deflazione ragionata dello strumento punitivo – ammesso che lo si continui a ritenere necessario –, attenta anche alla pluralità di opinioni sulla tutela penale statale emergente nelle Intese con le varie confessioni religiose». Sul punto da ultimo accennato, si veda, *infra*, nt. 11.



inespressa o persino esplicitamente esclusa¹⁴, e, a tutto concedere, espressa al di fuori dei canali democraticamente deputati ad accoglierla e riscontrarla nel rispetto dell'*iter* procedurale che serve allo Stato per vigilare – ancora una volta, “laicamente” – su ogni operazione di erogazione di qualsiasi forma di rilevanza civile del fatto religioso.

È lecito domandarsi fino a che punto la scelta legislativa reiterata possa considerarsi conforme ad un modello di Stato liberaldemocratico orientato, come il nostro, a praticare la laicità del diritto quale metodo o tecnica procedurale di garanzia per la realizzazione dell'indipendenza da qualsiasi fondamento esclusivamente confessionale delle norme imposte a tutti senza distinzioni, nonché per la tutela degli atti di autodeterminazione degli individui anche all'interno delle formazioni sociali a carattere religioso.

L'interrogativo appare tanto più lecito se si considerano, oltre a quelli già richiamati, i latenti profili di attrito che le “nuove” disposizioni elaborate dal legislatore del 2006 presentano, rispetto al dettato costituzionale, con particolare riferimento al principio di precisione e sufficiente determinatezza della fattispecie penale, laddove continuano ad utilizzare una terminologia per certi aspetti datata o

¹⁴ Si consideri che lo Stato, in occasione dello svolgimento dei rapporti bilaterali con le diverse confessioni religiose, ha in più di un'occasione registrato l'assenza di interesse confessionale per il mantenimento di forme di tutela penale diretta e specifica del sentimento religioso, nella convinzione che la fede trovi adeguata tutela nella protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (in questo senso: l'art. 4 della legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell'intesa con la Tavola Valdese; il preambolo all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia del 29 dicembre 1986; ancora, il preambolo all'intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia del 29 marzo 1993). In questo caso, la volontà confessionale esprime una chiara domanda di *disconoscimento* civile (ai fini della tutela penalistica) del fatto religioso, che si reputa sufficientemente valorizzato già all'interno delle strutture normative e delle garanzie che il diritto comune offre a tutti *indipendentemente* da qualsiasi rivendicazione di positiva ed eccezionale rilevanza (civile) dell'appartenenza confessionale, e ciò dovrebbe bastare a rendere particolarmente agevole il compimento dell'autonoma verifica statale circa la concreta misura del bisogno di tutela giuridica (eventualmente) invocato dai singoli fedeli, bisogno che, in questo caso, difetta del tutto a livello istituzionale. È evidente, infatti, che l'esigenza di verificare la concordanza e la coesione della domanda rappresentata dall'ente esponenziale con quella effettivamente avvertita dai singoli individui, portatori iniziali e finali della tutela accordabile, si presenta allorché l'interlocutore confessionale pone all'attenzione dei pubblici poteri una domanda di riconoscimento della propria identità confessionale della quale intende avvalersi a fini civili, diversamente dall'ipotesi in cui il medesimo interlocutore non intenda spendere all'interno dell'ordinamento giuridico alcuna qualificazione confessionale, chiedendo di essere riconosciuto come soggetto *tout court*, religiosamente anonimo, e non come soggetto qualificato anche civilmente dal proprio carattere religioso.



intrinsecamente ambigua e sfuggente. In proposito, non conviene forse sottovalutare troppo – come invece sembrerebbe fare la relazione di De Gregorio – le difficoltà di definire con esattezza ed univocità i concetti stessi di vilipendio, confessione religiosa e ministro di culto, in quanto le corrispondenti definizioni ad oggi acquisite, in dottrina ovvero nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza, rivelano immediatamente un tasso elevato di precarietà non appena testate in aree fenomenologiche anche soltanto di poco più distanti dal paradigma tradizionale ossia da un nucleo relativamente certo e ristretto di significato.

Per quanto attiene, in modo particolare, alla definizione del concetto di confessione religiosa attorno al quale si incentra la novella legislativa, devono segnalarsi inoltre profili ulteriori e specifici di complessità. L'incompetenza dello Stato nel campo riservato all'autonomia del sacro, implicata dal principio di distinzione dei relativi ordini¹⁵, vanifica gran parte degli sforzi profusi tanto dai vari tentativi definitivi dottrinali¹⁶, quanto da quella nota giurisprudenza che ha provato ad individuare una serie di indici esteriori sintomatici della presenza di una confessione religiosa¹⁷. In realtà, la giuridica

¹⁵ La teorizzazione più affinata di tale principio, in giurisprudenza, si deve a Corte cost., n. 334/1996, indispensabile complemento della (forse) più famosa consorella n. 203/1989. Entrambe le pronunzie possono leggersi in **S. DOMIANELLO**, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso*, cit., 317 ss. e 597 ss., con nota di bibliografia essenziale. In dottrina, si veda **J. PASQUALI CERIOLI**, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose: contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2006, spec. 21 ss. Sottolinea la centralità rivestita dalla sentenza costituzionale n. 334 del 1996 all'interno del processo di riaffermazione del principio supremo di laicità dello Stato, attribuendo ad essa il merito di aver impresso una formidabile accelerazione al *trend* giurisprudenziale avviato con forza dalla precedente pronuncia del 1989, nella direzione di un consapevole superamento del latente confessionismo statale e del definitivo abbandono di costruzioni giuridiche ancora fortemente ispirate alla logica del *favor religionis*, **N. COLAIANNI**, all'interno della relazione ospitata dagli Atti del Convegno stesso di Ferrara (cit. *sub* nt. 2), spec. 68 ss.

¹⁶ Il più noto dei quali è forse quello di **F. FINOCCHIARO**, *sub* Art. 8, in *Comm. Cost.*, I, *Principi fondamentali* (Artt. 1-12), a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, 383 ss., spec. 388 s., dove l'A. ritiene che la definizione di confessioni religiose, rilevante sul piano giuridico, sia quella di «comunità sociali stabili aventi una propria ed originale concezione del mondo, basata sull'esistenza di un Essere trascendente, in rapporto con gli uomini».

¹⁷ In proposito, si veda la nota teorizzazione operata da Corte cost., 27 aprile 1993, n. 195 (in **S. DOMIANELLO**, *op. cit.*, 158 ss., anche per la nota bibliografica annessa) che ha fornito alcuni indici, evidentemente non esaustivi, utili all'oggettivo riconoscimento delle realtà confessionali. Tali indici esteriori sono stati rinvenuti, in mancanza di un'intesa con lo Stato *ex* art. 8, comma 3, Cost., nella ricorrenza di



impossibilità per i pubblici poteri di apporre unilateralmente etichette definitorie sull'essenza del fenomeno religioso è tale da non consentire di allontanare lo "spettro" dell'autoqualificazione confessionale cui fa pur sempre riscontro un'attività valutativa e di verifica dei pubblici poteri, della quale è avvertita da più parti l'irrinunciabilità al fine di procedimentalizzarle (e, dunque, vigilare su) l'erogazione statale delle svariate forme di rilevanza civile *lato sensu* accordabili alle manifestazioni esteriori di tale fenomeno¹⁸.

Tuttavia, le maggiori riserve in merito alla riforma, più che in relazione alla definizione dei concetti utilizzati, sorgono in rapporto alla dubbia conciliabilità del novellato insieme di disposizioni incriminatrici con la libertà costituzionale di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., posto che, eccezion fatta per alcune limitate ipotesi, le disposizioni considerate non richiedono il compimento di atti materiali, ma considerano sufficiente la mera espressione verbale "vilipendiosa". Pur volendo ammettere come persuasiva o ragionevole (invece che come discutibile) la rilevanza (addirittura) costituzionale accordata al bene giuridico protetto dalle norme penali in esame, è stata infatti ben segnalata la difficoltà ad accettarne, *a priori* ed in ogni caso, la prevalenza sistematica sul diritto fondamentale di libertà consacrato all'art. 21 della Costituzione¹⁹.

2 - Una tutela penale individuale, istituzionale o diffusa? Il problema della "selezione" tra tentazioni omologanti e integrazioni possibili

Un invito a ripensare nel suo complesso il sistema delle incriminazioni pur di recente novellato proviene, forse non a caso, dalla relazione di G. Flora²⁰ che intravede la contraddizione insita nel modello italiano di tutela penale delle confessioni religiose nella polarizzazione di tale modello verso «l'idea del "sentimento religioso" come un *quid* appartenente alla comunità sociale come tale»²¹, trascurando così

precedenti riconoscimenti pubblici ovvero di uno *statuto* che esprima con chiarezza i caratteri dell'associazione ovvero, ancora, nella riscontrabilità di una *comune considerazione* del gruppo alla stregua di un movimento di carattere religioso. Si veda, a margine della sentenza citata, N. COLAIANNI, *Sul concetto di confessione religiosa*, in *Foro it.*, 1994, I, 2988 ss.

¹⁸ Si veda, in proposito, il contributo di S. FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in V. Parlato e G.B. Varnier (a cura di), *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Giappichelli, Torino, 1995, 19 ss.

¹⁹ Cfr. N. MARCHEI, *op. cit.*, spec. 170 ss.

²⁰ G. FLORA, *La tutela penale del "fatto religioso"*, cit., pp. 91-104.

²¹ G. FLORA, *La tutela penale del "fatto religioso"*, cit., p. 100.



l'importanza da accordare alla verifica da parte dello Stato della sussistenza di un'effettiva coesione tra sentimento religioso "comune" ai fedeli di una confessione e sentimento religioso del singolo individuo, portatore iniziale e finale dell'interesse che invoca tutela. L'A. da ultimo citato si schiera, tuttavia, in difesa della legittimità di una tutela penale che, in condizioni di parità tra le fedi e le ideologie eventualmente anche non confessionali, sia concepita come un presidio della dimensione religiosa e, più in generale, spirituale della personalità dell'uomo, da ascrivere nel novero dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione. Sul presupposto (invero, non esplicitato) che la tutela dichiaratamente individuale non possa fare a meno di ricevere la mediazione dell'ente esponenziale istituzionalizzato²², l'A. evidenzia la necessità di operare una selezione delle confessioni da tutelare, aprendo verso l'eventualità di includervi, sul modello tedesco²³, anche quelle ideologie non confessionali che siano però tali da indurre nella persona un interiore vincolo adesivo paragonabile ad una vera e propria scelta di "fede". Sempre secondo l'A., «[l']unico limite non potrà che essere quello della non contrarietà ai principi fondamentali della Carta Costituzionale»²⁴, da far valere per tutte le "agenzie di senso" ammesse a tutela; tuttavia, non sembra sufficientemente chiaro in che termini tale limite debba essere fatto operare. Occorre infatti tenere presente, per un verso, che la Costituzione pone espressamente a carico dell'autonomia organizzativa delle confessioni religiose l'unico limite del non contrasto con l'ordinamento giuridico (art. 8, c. 2, Cost.), nozione certamente comprensiva anche dei principi fondamentali dei quali, però, non è fatto isolato richiamo, e, per altro verso, che nessun sindacato potrebbe essere legittimamente condotto *ex parte rei publicae* sui contenuti dogmatici, rituali ed organizzativi di un ente fideistico, staticamente considerati, ossia valutati a prescindere dalla loro traduzione dinamica in azioni e comportamenti concreti.

²² In realtà, il presupposto in parola sembra più correttamente rovesciabile nell'affermazione della necessità che la funzione di mediazione tra individuo e soggetto pubblico sia effettuata originariamente in funzione del primo e da questo verso il secondo, ovvero dal basso verso l'alto, e non viceversa. Ciò in modo tale da consentire all'organizzazione istituzionale (religiosa) di funzionare da *collettore* della domanda di tutela giuridica di interessi condivisi espressa da individui a ciò "liberamente" disposti.

²³ In merito al quale si veda, all'interno degli Atti, il contributo di **S. TESTA BAPPENHEIM** (pp. 277-304) che esamina l'evoluzione, rintracciandone gli antecedenti storici, del modello tedesco di tutela penale apprestata oggi contro le offese rivolte a comunità religiose o associazioni filosofiche, ove idonee a turbare la pubblica pace.

²⁴ **G. FLORA**, *La tutela penale del "fatto religioso"*, cit., p. 102.



In ogni caso, se è apprezzabile l'attenzione riposta verso l'esigenza di una protezione non-discriminante e quindi di un'eguale tutela giuridica della coscienza individuale (religiosa o areligiosa) e della dimensione spirituale della persona, non si vede la necessità di ricorrere a tal fine a forme di incriminazione ulteriori e speciali rispetto a quelle di cui già dispone in via ordinaria e generale la legislazione penale, che siano strutturate, come prefigurato dall'A., alla stregua di condotte di offesa o danneggiamento materiale rivolte, rispettivamente, contro persone o cose colte nel loro legame di appartenenza ad un'entità organizzata come "confessione religiosa" o come "*weltanschauung*".

Pertanto, potrebbe rivelarsi particolarmente insidioso il funzionamento del meccanismo selettivo dei soggetti collettivi destinatari della tutela penale, atteso che se, per un verso, Flora riconosce l'impossibilità di operare tale selezione sulla base di un potere statale di certificazione del carattere di confessionalità, d'altro verso, il medesimo A. finisce per rimettere le chiavi di tale tutela interamente nelle mani dei giudici, che di quel potere sono pur sempre espressione e non l'espressione più direttamente collegata ai soggetti interessati a beneficiare della tutela stessa. In altri termini e volendo riprendere le parole dello stesso Flora, è senz'altro condivisibile che non si possa «subordinare la tutela ad un previo riconoscimento della "patente" di confessione religiosa da parte dell'ordinamento», ma, allo stesso modo, tale rilievo dovrebbe impedire di affermare che «[s]petterà al Giudice riconoscere la sussistenza nel caso concreto dei caratteri che, secondo consolidati canoni di giudizio, una "fede" deve possedere per potersi qualificare come "confessione religiosa" o come "*weltanschauung*"»²⁵, proprio in quanto il Giudice è voce statale nel coro dell'ordinamento giuridico che, in tal modo, eserciterebbe *ex post* il medesimo potere certificativo che si vuole negare al legislatore *ex ante*. Ove mai non fosse così dovremmo, infatti, preoccuparci del rischio (neanche troppo remoto) che i *consolidati* canoni di giudizio, sopra invocati *tout court*, vengano piegati di volta in volta a strumento sia di consolidamento e difesa di quanto è culturalmente o tradizionalmente più vicino all'orizzonte mentale dell'operatore, sia di contrasto rispetto a ciò che da quegli schemi fuoriesce o vi accede con maggior fatica²⁶.

²⁵ G. FLORA, *La tutela penale del "fatto religioso"*, cit. p. 102.

²⁶ In proposito, si vedano le acute riflessioni di G. CASUSCELLI, *op. cit.*, 61, in particolare laddove l'A. si mostra critico nei confronti di «fattispecie, norme e indirizzi interpretativi che sono espressione del confessionismo (nuovo o di antica data) che, a dispetto della laicità dichiarata, percorre la tutela penale delle appartenenze e delle credenze di fede», e giunge così a ritenere che, tanto nelle formulazioni legislative,



Al riguardo, la densa relazione di M. Ricca²⁷ denuncia con incisività il rischio – per la verità, avvertito come «già endemico»²⁸ – che, nell’attuale contesto sociale, soltanto il gruppo dominante possa trovare consonanza – e, perciò, una reale integrazione – tra il codice culturale e religioso di cui è portatore e il lessico giuridico pubblico (laico), laddove quest’ultimo, utilizzando in senso prototipico categorie giuridiche (e, in buona parte, anche culturali) autoctone, non consenta alle nuove (e spesso distanti) identità culturali e religiose di ritrovarsi nel linguaggio pubblico della laicità, finendo per radicalizzare i conflitti e assecondare una logica omologante e assimilazionista delle diversità, la cui presenza in seno ad una società (appunto) multiculturale fa aumentare la cifra delle libertà da tutelare e impone allo Stato di aggiornare e spostare in avanti il baricentro dell’equidistanza del proprio codice normativo. A tal fine, il convincente invito di Ricca è quello di procedere ad una preliminare opera di «dissotterramento [il cui] scopo è quello di rendere visibile quanta religione – intesa come fattore culturale – è presente nel linguaggio giuridico laico»²⁹.

Proprio lo spettro della non-integrazione si fa più evidente, del resto, allorché G. Flora propone di inserire nelle «futuribili fattispecie un requisito espresso di pericolosità della condotta per la “tranquillità sociale”»³⁰, allo scopo di filtrare la rilevanza penale delle condotte offensive circoscrivendola soltanto a quelle idonee ad innescare pericolose reazioni sociali ed a minare, pertanto, l’armonia del vivere civile comune.

La proposta suscita ancora maggiori perplessità se si considera, inoltre, come l’oggetto di tutela che, in premessa, l’A. da ultimo citato voleva ancorare al piano della coscienza individuale – e che già, in una certa misura, subisce il diaframma dell’opera di mediazione confessionale, strutturalmente implicata dall’ambientazione della tutela all’interno dello specifico terreno della libertà religiosa – finisce col perdere *del tutto* il collegamento con la personalità del singolo, venendo a coincidere con la insidiosa nozione di “pace sociale”. Insidiosa, anzitutto, per il carattere problematico e sfuggente di un accertamento in punto di dannosità sociale in sede operativa, ma anche perché la misura dell’ampiezza e dell’intensità delle reazioni sociali non sembra

quanto nelle applicazioni che ne fa la giurisprudenza, «il diritto penale ecclesiastico sia scandito dalla partizione nei modelli giuridici di “diritto penale dell’amico e del nemico”, di favore e di sfavore, di protezione e di repressione» (virgolette dell’A.).

²⁷ M. RICCA, *Sulla relatività culturale*, cit. pp. 105-142.

²⁸ M. RICCA, *Sulla relatività culturale*, cit. pp. 134.

²⁹ M. RICCA, *Sulla relatività culturale*, cit. pp. 130.

³⁰ G. FLORA, *La tutela penale del “fatto religioso”*, cit. p. 103.



poter costituire un parametro di sufficiente ragionevolezza al fine di operare differenziazioni nel trattamento penale di condotte tutte poste in essere sulla stretta linea di confine tra l'esercizio legittimo di un diritto di libertà dell'agente (artt. 19 e 21 Cost.) e la lesione di diritti di libertà altrui³¹. Sono intuibili le controindicazioni e i possibili risvolti discriminatori nel trattamento penale dei diversi gruppi (religiosi/ideologici) – e, di riflesso, sui loro adepti – implicati dall'eventuale opzione legislativa (sostanzialmente rinunciataria) con cui si renderebbe arbitro il Giudice dell'accertamento in concreto del *vulnus* alla pacifica convivenza arrecato da una condotta vilipendiosa.

³¹ Considerazioni analoghe, sia pure in una diversa prospettiva, ha svolto **P. SIRACUSANO**, *Vilipendio religioso e satira: "nuove" incriminazioni e "nuove" soluzioni giurisprudenziali*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/2007, 997 ss. L'A., nell'annotare la sentenza di Trib. Latina, sez. penale, 24 ottobre 2006, si mostra infatti decisamente critico nei confronti della decisione in commento, proprio nella parte in cui essa esclude per carenza di dolo la configurabilità del reato di vilipendio religioso ex art. 403 c.p., in relazione ad una vignetta satirica pubblicata in rete e riguardante la persona del Pontefice, proprio in quanto il giudicante ritiene che «rientri nel fuoco del dolo l'accertamento dell'impatto sulla comunità religiosa interessata della condotta vilipendiosa» ovvero che «il dolo possa ricostruirsi anche in funzione del numero – opinabilmente – esiguo di soggetti colpiti nel loro sentimento religioso». L'A. intravede in tale ricostruzione del dolo specifico «un passaggio "logico" quantomeno azzardato» manchevole di «un sereno inquadramento tecnico giuridico del caso» (virgolette dell'A.). Anche **N. COLAIANNI**, *Diritto di satira e libertà di religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2008, critica la tesi secondo cui la tutela dei diritti fondamentali della persona, proclamati a vario livello, possa essere considerata variabile nella propria intensità in funzione dell'oggetto inciso e delle ragioni di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico che l'esercizio dei diritti stessi può evocare. Il riferimento corre evidentemente all'esercizio del diritto di critica e di satira rivolto nei confronti delle grandi religioni e al rilievo che la giurisprudenza tende a dare alle reazioni, talora violente, che si possono determinare da parte confessionale; in proposito, tuttavia, l'A. invita a considerare la circostanza per cui spesso tali reazioni estremistiche, più che provenire dai fedeli, nascono all'esterno «da movimenti e governi interessati a farne un pretesto di lotta politica». Al riguardo, occorrerebbe tuttavia evitare l'adozione di posizioni preconcepite, specie laddove queste dovessero condurre a ritenere che la violenza di talune reazioni estremistiche mosse pretestuosamente da forze extra-religiose contro espressioni di "religiosità" altrui riguardi fenomeni e abbia protagonisti attivi lontani dalle mura (culturali) amiche. Infatti, a tali dinamiche parrebbero potersi ricondurre a buon titolo i recenti fatti che hanno coinvolto, in particolare, una esponente della politica italiana decisa a "liberare dal velo" le donne islamiche e accusata di "turbamento e interruzione di funzione religiosa" in occasione di alcuni episodi conflittuali del settembre scorso.

Interessanti rilievi in tema di usi e abusi del "Sacro" nel campo più specifico della pubblicità commerciale e dell'esercizio in questo della libertà di manifestazione del pensiero e dell'arte si trovano anche in **F. LA CAMERA**, *Religione e pubblicità commerciale*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/2009, 989 ss.



Né i timori legati a tali possibili effetti discriminatori possono considerarsi dissipati, risultando al contrario evidentemente acuiti, da quello che Flora sembra indicare come il fisiologico antidoto contro tali distorsioni, affidato al giudizio probabilistico secondo cui «se un “culto emergente” o una certa “concezione del mondo” non possiede sufficiente “visibilità sociale” in ragione dello scarso numero di proseliti» potranno considerarsi esigue le possibilità che tali gruppi attirino «comportamenti così gravemente (e gratuitamente) denigratori»³² alla stregua di quelli di cui dall'A. è proposta l'incriminazione.

Pertanto, sembra potersi affermare che rimettere, sulla base di valutazioni empiriche, l'equilibrio normativo tra le diverse istanze di libertà in gioco allo spontaneismo e ai rapporti di forza del mercato delle ideologie, prestando peraltro il braccio secolare dell'incriminazione proprio a tutela dei più forti attori di tale mercato, metta seriamente in crisi le fondamenta di un vivere comune pluralisticamente orientato. Sulla via criticata si finisce infatti per assecondare, a livello aggregato, quell'istintiva diffidenza nei confronti del diverso – nel senso di “non tradizionale” – destinata il più delle volte ad inibire il funzionamento di quel virtuoso circuito democratico che meriterebbe, invece, di essere continuamente lubrificato e tenuto in perfetta efficienza, proprio al fine di consentire ad ogni valore c.d. tradizionale di essere confutato – e, se del caso, più consapevolmente recepito – in una equilibrata dialettica tra messaggi valoriali espressione di verità irriducibilmente contrastanti.

3 – Sulle deviazioni dal modello di laicità come tecnica di gestione arbitrale, assiologicamente ispirata, del pluralismo

La preoccupazione per il concretizzarsi (o forse sarebbe meglio dire: per il cristallizzarsi) di una tendenza opposta a quella appena definita virtuosa si trova espressa anche nel contributo di F. Alicino³³ che, nel ripercorrere le battute del dibattito sui profili giuridici dello Stato laico in Italia, sottolinea come la retorica dei valori e delle tradizioni nonché del primato del loro sodalizio – correntemente designato, in dottrina come nella giurisprudenza e così pure nello stesso incedere legislativo, anche sotto la rassicurante etichetta del complessivo “patrimonio storico-culturale” – ben si presti a fungere da perno per transcendere il

³² G. FLORA, *La tutela penale del “fatto religioso”*, cit. p. 103 s.

³³ F. ALICINO, *Esercizi di laicità*



discorso giuridico, al fine di sostenere la legittimità di un trattamento positivo sbilanciato a favore di una religione. L'operazione è condotta attraverso gli abituali e numerosi tentativi di riempire, *ex post*, il "contenitore" della laicità dei contenuti strumentali all'argomentazione di tesi in larga parte preorientate. Indice esteriore sintomatico di siffatte tendenze sarebbe il vizzo di aggettivare la laicità ammantandola di qualificazioni positive (sana, vera, buona), funzionali soltanto a contrapporla a versioni meno nobili (e sicuramente da rifuggire) del medesimo concetto che, nelle parole di Alicino, è efficacemente piegato a nozione giuridica «modellabile ad oggetto disponibile»³⁴.

Anche la relazione di Colaianni³⁵ si presenta ricca di indicazioni tese ad ammonire in merito ai pericoli concreti, per la tenuta della qualità democratica e pluralista dell'ordinamento, ai quali espone una sregolata recezione di Verità d'importazione confessionale che, dal relativo ordine di origine, rivendicano (comprensibilmente) un primato etico da far valere (inaccettabilmente) rispetto alle valutazioni ambientate nell'arena pubblica. Quest'ultima si trova infatti, di contro, giuridicamente impossibilitata ad alimentarsi di verità assolute e non negoziabili, per quanto tali verità possano rivelarsi utili ad oscurare i conflitti tra convinzioni³⁶ ed a permettere di vincerli d'autorità, attraverso l'imposizione coattiva di valori non unanimemente condivisi: si tratterebbe di scorciatoie impraticabili per un "Diritto" impegnato nella sfida costante, quand'anche poco remunerativa sul piano elettorale, imposta da un serio pluralismo democratico.

Paiono muoversi invece nel contesto di un'opposta chiave di lettura le tesi sostenute da L. Vannicelli e S. Marangoni³⁷, i quali, sviluppando alcune riflessioni di ordine generale sulla rilevanza accordata alla religione nello spazio pubblico scolastico, pongono l'accento, da un lato, sul «ruolo storico-conoscitivo» da assegnare all'apprendimento di una tradizione religiosa radicata e compartecipe nel dispiegarsi della storia nazionale e, d'altro lato, sulla «funzione etico-civica» che la materia-religione può assumere sino al punto da «fungere da complemento, se non addirittura da chiave di lettura, allo studio della storia, delle arti, della filosofia e dell'educazione civica stessa»³⁸. Gli Autori da ultimo citati, nell'osservare un generale «reinvestimento della religione nello spazio didattico-pubblico» –

³⁴ F. ALICINO, *Esercizi di laicità*, cit., pp. 249.

³⁵ N. COLAIANNI, *La fine del confessionismo*, cit., pp. 39-89.

³⁶ G. CALABRESI, *Il dono dello spirito maligno. Gli ideali, le convinzioni, i modi di pensare nei loro rapporti col diritto*, trad. italiana di C. Rodotà, Milano, 1996.

³⁷ L. VANNICELLI, S. MARANGONI, *Il fatto religioso*, cit., pp. 265-276.

³⁸ L. VANNICELLI, S. MARANGONI, *Il fatto religioso*, cit., pp. 270 s.



sebbene attuato secondo modalità e tendenze sensibilmente divergenti³⁹ –, rinvencono un aspetto paradossale nella riscontrata indisponibilità a che non segua alla globalizzazione ed alla convergenza planetaria verso la comunanza di strutture tecniche, comunicative ed economiche anche l'armonizzazione, il dialogo ed il confronto tra «quegli immensi patrimoni culturali e simbolici che i diversi popoli hanno costruito, difeso e trasmesso per secoli mediante le loro specifiche tradizioni giuridiche e religiose» e che sono odiernamente posti in reciproco «contatto multilaterale e permanente»⁴⁰. Una delle concause ostative al dialogo ed alla conoscenza tra tali millenari sistemi di significato, che alimenterebbe invece l'ignoranza e la diffidenza reciproca, è individuata da Vannicelli e Marangoni nella frequente «emarginazione civile» delle radici tradizionali, sebbene ormai insufficienti, da sole, a fornire «riferimenti simbolici stabili» alle identità nazionali rese complesse dall'imponente introduzione di forti elementi di eterogeneità. Gli Autori denunciano al riguardo quello che definiscono un vero e proprio processo di rimozione/occultamento e un'amnesia collettiva di molti europei delle «radici culturali ed etiche che hanno ispirato varie "vesti giuridiche" (le costituzioni e i testi monoteistici), base del convivere civile non soltanto occidentale»⁴¹, imputando tale fenomeno ad un pregiudizio di valore nei confronti del cristianesimo che, riguardato alla stregua di un arcaico retaggio, finisce per non dispensare più «la verità per tutti noi, laici per lo Stato e credenti per le confessioni di appartenenza»⁴².

In proposito, sia consentito osservare che il giurista chiamato a gestire la complessità e il forte potenziale di conflittualità presenti all'interno delle attuali società culturalmente e religiosamente eterogenee, dismessi i panni dello storico, dovrebbe essere in grado di dare per acquisiti gli apporti che, nel tempo e a vario titolo, hanno contribuito a forgiare mentalità e tradizioni di un popolo, e, pur restando ad essi grato, dovrebbe poter volgere lo sguardo verso

³⁹ Tendenze divergenti che gli Autori riconducono essenzialmente a due opposti esiti (pp. 271 s.): quello della «maggiore *integrazione* nel progetto educativo della scuola, quando la religione mostra di poter dare il suo specifico apporto culturale adeguandosi agli obiettivi comuni e alle metodologie didattiche delle altre discipline, o, al contrario, l'esito di una inevitabile *emarginazione* quando il corso religioso continuasse a rivendicare un suo statuto atipico, separato dall'organico dei saperi scolastici e finalizzato alla cura educativa del solo gruppo di alunni credenti, o agnostici, non sempre capaci di seguire e comprendere i valori sottoposti e suggeriti come radici della loro basilare formazione» (corsivo degli Autori).

⁴⁰ L. VANNICELLI, S. MARANGONI, *Il fatto religioso*, cit., p. 272.

⁴¹ L. VANNICELLI, S. MARANGONI, *Il fatto religioso*, cit., p. 273.

⁴² L. VANNICELLI, S. MARANGONI, *Il fatto religioso*, cit., p. 274.



l'edificazione incessante di un'architettura normativa conforme al progetto costituzionale affidato alla sua perizia. Sembra di poter affermare, con il conforto di copiosa ed autorevole giurisprudenza, che nella redazione di tale progetto sia stata prestata molta cura affinché ciascuno, con i propri mezzi, possa dirsi e sentirsi libero di cercare ovunque le verità che più lo persuadono, avvalendosi, se e quando lo ritenga, dell'ausilio delle diverse agenzie presenti sul campo; a condizione – ed è questa una componente essenziale del progetto – che ciascuno possa in ogni momento contare sull'apparato di un ente imparziale che rinunci a fungere a sua volta da agenzia di verità, proprio perché, sul piano dei valori prescelti, opta per impegnarsi piuttosto nella gravosa opera di offrire condizioni, strumenti e garanzie per il libero dispiegarsi dei diritti di tutti in regime di leale concorrenza. Questo ente è lo Stato liberaldemocratico e quel progetto è la sua Costituzione, che richiede interpreti fedeli e all'altezza del compito di assicurare l'inveramento dei suoi contenuti.